

REGOLAMENTO (CE) N. 610/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1º giugno 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 10

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione ⁽²⁾ sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 14 settembre 2002.
- (2) Il 20 luglio 2006 l'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ha pubblicato l'interpretazione IFRIC 10 *Bilanci intermedi e riduzione durevole di valore* (di seguito «IFRIC 10»). L'IFRIC 10 chiarisce che le perdite per riduzione durevole di valore rilevate per l'avviamento e talune attività finanziarie (investimenti in strumenti rappresentativi di capitale classificati come «disponibili per la vendita» e strumenti rappresentativi di capitale non quotati iscritti al costo) in un bilancio intermedio non devono essere stornate in bilanci successivi intermedi o annuali. L'interpretazione era necessaria a causa di un apparente conflitto tra i requisiti dell'International Accounting Standard (IAS) 34 *Bilanci intermedi* e quelli dello IAS 36 *Riduzione durevole di valore delle attività* e le disposizioni in materia di riduzione durevole di valore di talune attività finanziarie dello IAS 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione*.

- (3) La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dell'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che l'IFRIC 10 soddisfa i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

- (4) Il regolamento (CE) n. 1725/2003 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato al regolamento (CE) n. 1725/2003 viene inserita l'interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 10 *Bilanci intermedi e riduzione durevole di valore*, il cui testo figura all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano l'IFRIC 10 di cui all'allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro esercizio finanziario 2007, salvo se il loro esercizio comincia in novembre o dicembre, nel qual caso applicano l'IFRIC 10 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro esercizio finanziario 2006.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º giugno 2007.

Per la Commissione

Charlie MCCREEVY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 261 del 13.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1329/2006 (GU L 247 del 9.9.2006, pag. 3).